

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

## 11<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

### 9° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 1977

Presidenza del Presidente CENGARLE

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

« Ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo » (419)  
(Approvato dalla Camera dei deputati)  
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 73, 74, 75 e passim  
CRISTOFORI, sottosegretario di Stato per il  
lavoro e la previdenza sociale . . . . . 74, 77  
GAROLI (PCI) . . . . . 74  
GRAZIOLI (DC) . . . . . 74, 77, 78  
ROMEI (DC), relatore alla Commissione . . 77, 78

La seduta ha inizio alle ore 11,10.

LUCCHI GIOVANNA, segretario,  
legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

##### IN SEDE DELIBERANTE

« Ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo » (419)  
(Approvato dalla Camera dei deputati)  
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo », già approvato dalla Camera dei deputati. La Commissione bilancio ha espresso ieri parere favorevole sul disegno di legge.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

11<sup>a</sup> COMMISSIONE9<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (10 febbraio 1977)

G A R O L I. Come primo firmatario dell'ordine del giorno 0/419/1/11, presentato nella seduta del 1<sup>a</sup> febbraio scorso, dichiaro di ritirarlo.

P R E S I D E N T E. È stato presentato dai senatori Romei, Dalle Mura, Garoli e Vinay il seguente ordine del giorno:

La 11<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 419 concernente « Ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo », ritiene necessario che le istruzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli organi ed agli enti incaricati di applicare la legge chiariscano inequivocabilmente che le convalide previste dal secondo comma dell'articolo 7 e dal terzo comma dell'articolo 8 debbano essere verificate sulla base degli atti d'ufficio in possesso dei predetti organi ed enti, o, nell'impossibilità di tale verifica, precedute da specifici ed inoppugnabili accertamenti dell'avvenuta prestazione di lavoro, da effettuarsi secondo ben definite modalità;

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, per la sua approvazione nel corrente anno, un provvedimento legislativo di riordino del sistema di accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati e di accertamento dei lavoratori che, in particolare, garantisca l'esatta corrispondenza fra giornate accertate agli effetti contributivi ed il diritto alle prestazioni; eviti inoltre il ricorso ad ulteriori proroghe degli elenchi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni;

auspica

che l'iniziativa del Governo corrisponda alla esigenza di qualificare la previdenza in agricoltura, realizzando un suo progressivo avvicinamento alla qualità delle prestazioni vigenti nei settori produttivi extra-agricoli, e tenga nel dovuto conto anche la necessità di ridurre progressivamente lo squilibrio esistente tra le entrate contributive e l'entità

delle somme erogate per le prestazioni assistenziali e previdenziali.  
(0/419/2/11)

C R I S T O F O R I, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Sono favorevole a questo ordine del giorno.

G R A Z I O L I. Signor Presidente, dichiaro che non voterò a favore di questo ordine del giorno, senza offesa per i colleghi, perchè, pur condividendone la sostanza, lo ritengo una inadeguata copertura ad una necessità che invece vi era di legiferare in termini di maggiore corrispondenza ai problemi che vengono posti dal disegno di legge stesso. Ritengo infatti, che si continui a procedere con un tipo di legislazione che perpetua un sistema di cose per le quali tutti si dicono, a parole, disposti a cercare un superamento, mentre nei fatti (mi rendo conto che ci sono delle responsabilità e non le sto attribuendo ai colleghi della Commissione) si va a perpetuare un sistema che determina in concreto il rallentamento della crescita del Mezzogiorno, che ha determinato situazioni, anche rilevanti, di lavoro nero, che continua in una prassi di clientelismo per la quale non vedo delle reali volontà di uscita.

Rispetto a questo provvedimento c'era l'occasione, anche ritardandone l'approvazione di qualche giorno, di tentare di far uscire qualche cosa di nuovo. Invece in questo modo ci si va ad impegnare in una spesa enorme; presto avremo di fronte a noi il disegno di legge per elevare i minimi delle pensioni ai ciechi e agli invalidi civili e non saremo in grado di corrispondere ad esigenze che sono sacrosante, perchè si continua in uno stato di cose che, dilapidando il patrimonio dello Stato, non agevola il riscatto di aree che hanno il diritto di aspettarsi altri provvedimenti legislativi.

Dichiaro, pertanto che voterò contro l'ordine del giorno, pur recependone la sostanza dei propositi, perchè ritengo che si poteva tentare con un po' più di coraggio di impostare un discorso diverso.

C R I S T O F O R I, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.*

11<sup>a</sup> COMMISSIONE

9° RESOCONTO STEN. (10 febbraio 1977)

Ho il dovere di fare una dichiarazione in riferimento all'interpretazione, che rispetto ma che non condivido, espressa dal senatore Grazioli ed al giudizio che viene dato globalmente su questo provvedimento, che è stato presentato dal Governo, sia pure in base ad un accordo con le organizzazioni sindacali. È un provvedimento di cui il Governo si assume in pieno la propria responsabilità.

Ora, per poter parlare di una diversa politica nel Mezzogiorno ci vuole ben altro che bloccare il discorso di miglioramento di natura previdenziale o di avviarsi, come il Governo cerca di fare con il voto del Parlamento, verso la fine delle liste a validità prorogata.

Il Governo, quindi, accettando questo ordine del giorno si impegna per una razionalizzazione di tutto il sistema con un provvedimento legislativo che potrà inquadrare in modo organico le richieste che sono state qui avanzate dal senatore Grazioli.

**P R E S I D E N T E.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno presentato dai senatori Romei, Dalle Mura, Garoli e Vinay, accolto dal Governo, di cui ho già dato lettura.

**È approvato.**

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 213 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dai seguenti:

« L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni, è corrisposta a partire dal quarto giorno e per tutta la durata dell'inabilità stessa, compresi i giorni festivi, alle persone previste alle lettere a) e c) dell'articolo 205,

nella misura del sessanta per cento della retribuzione media giornaliera determinata con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Ove la durata dell'inabilità di cui al comma precedente si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura dell'indennità giornaliera è elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera di cui al comma precedente ».

**È approvato.**

#### Art. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano agli infortuni sul lavoro avvenuti successivamente al 31 dicembre 1976.

Resta salva l'applicazione, se più favorevole, dell'indennità giornaliera prevista dal decreto ministeriale 15 novembre 1974, concernente la rivalutazione triennale delle rendite dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore agricolo.

**È approvato.**

#### Art. 3.

Con effetto dal 1° gennaio 1977, il trattamento economico spettante per i casi di inabilità permanente, assoluta o parziale, e per morte ai lavoratori agricoli di età non superiore a sedici anni è equiparato al trattamento economico previsto dall'articolo 215 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i lavoratori di età superiore a sedici anni.

**È approvato.**

#### Art. 4.

Con effetto dal 1° gennaio 1977 il contributo di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, è fissato nella misu-

ra del 3,50 per cento delle retribuzioni imponibili dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 205 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Con effetto dal 1° gennaio 1977 la quota capitaria annua di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia, è fissata nella misura di lire 750 per ogni unità attiva facente parte del nucleo coltivatore diretto-allevatore diretto, colonico o mezzadrile.

Il contributo di cui ai precedenti commi può essere variato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in relazione al fabbisogno annuale della gestione agricola.

Per gli esercizi successivi al 1977 tale variazione è obbligatoria qualora al termine di ciascun esercizio il disavanzo della gestione risulti superiore del 10 per cento rispetto a quello dell'esercizio precedente.

**E approvato.**

Art. 5.

I lavoratori agricoli dipendenti, che in base ai contratti collettivi o accordi sindacali prestano in cinque giorni l'ordinario orario di lavoro settimanale presso una medesima impresa agricola, hanno diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi per sei giornate di occupazione con l'obbligo, per i datori di lavoro, del versamento dei relativi contributi assicurativi.

**E approvato.**

Art. 6.

La misura del trattamento speciale in caso di disoccupazione, previsto dall'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è

elevata al 66 per cento della retribuzione di cui all'articolo 3 della stessa legge.

**E approvato.**

Art. 7.

Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 101 e non superiore a 150 è dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 1977, in luogo dell'indennità di disoccupazione loro spettante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049, un trattamento speciale pari al 40 per cento della retribuzione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

I lavoratori iscritti negli elenchi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni, sono ammessi a provare l'effettuazione delle giornate di lavoro loro attribuite nei suddetti elenchi mediante una dichiarazione, convalidata dalla commissione locale per la manodopera agricola prevista dall'articolo 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, da produrre all'Istituto erogatore e da allegare alla domanda per l'indennità di disoccupazione, attestante i periodi di occupazione in agricoltura nell'anno per cui è richiesta la prestazione e i datori di lavoro presso i quali hanno svolto la loro opera. Le risultanze di tali dichiarazioni sono utilizzate anche ai fini del controllo delle denunce periodiche di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412.

Le dichiarazioni daranno luogo all'iscrizione negli elenchi nominativi compilati secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 7, n. 5, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, facendo venir meno il diritto alla reinscrizione negli elenchi a validità prorogata di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il trattamento speciale è corrisposto per il periodo massimo di 90 giorni nell'anno,

11<sup>a</sup> COMMISSIONE

9° RESOCONTO STEN. (10 febbraio 1977)

osservando le norme vigenti in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli.

A decorrere dal 1° gennaio 1977 il contributo dovuto dai datori di lavoro in agricoltura per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è stabilito nella misura dell'1,25 per cento della retribuzione imponibile fissata secondo le modalità di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, numero 488.

**R O M E I**, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, dichiaro di ritirare i due emendamenti al secondo comma dell'articolo 7 da me presentati nella seduta del 1° febbraio, ritenendo che la sostanza degli stessi è recepita dall'ordine del giorno che è stato testè approvato.

**P R E S I D E N T E**. Ricordo che, sempre all'articolo 7, è stato presentato dai senatori Grazioli, Manente Comunale e Bombardieri un emendamento tendente ad aggiungere al secondo comma la frase seguente: « La presentazione e la convalida di dichiarazioni non veritiere sono punite con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000 a carico sia del lavoratore che dell'organo convalidante ».

**G R A Z I O L I**. Pur non confidando nella sua approvazione, signor Presidente, dichiaro di mantenere tale emendamento per ragioni di coerenza.

**C R I S T O F O R I**, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei invitare il senatore Grazioli a ritirare il suo emendamento, dandogli, però, alcune spiegazioni di natura tecnico-giuridica. L'intendimento di punire con le sanzioni di natura pecuniaria eventuali dichiarazioni non veritiere può corrispondere ad una certa esigenza; però il modo con cui si intende sopprimere a questa esigenza non è del tutto aderente e adeguato. Infatti, se l'ammenda prevista dal comma aggiuntivo potesse anche essere applicata nei confronti del lavoratore o del datore di lavoro che abbia fatto una dichia-

razione non veritiera, difficoltà non lievi sorgerebbero nei casi di applicazione di questa sanzione nei confronti della commissione locale, cioè di un organo cui l'ordinamento assegna una funzione di natura pubblica. Poi, si dovrebbero esaminare tutti i problemi connessi alla natura dolosa del reato, che tra l'altro è già previsto come tale nel codice penale.

Il problema di stabilire una particolare ammenda potrebbe essere preso in considerazione, ma bisognerebbe inquadrarlo tenendo ben presenti quelle che sono le attuali disposizioni del codice penale, in modo da evitare che organi collegiali vengano colpiti perchè magari tratti in inganno. Vi è, inoltre, un altro rischio: potrebbe accadere che molte commissioni si astengano dal decidere nel timore di dovere pagare una ammenda, immobilizzando, in pratica, l'intero provvedimento.

Questo è il motivo per cui il Governo pur comprendendo sul piano morale le ragioni di questo emendamento, non lo ritiene uno strumento idoneo all'obiettivo che si vuole raggiungere.

**P R E S I D E N T E**. In ogni caso, bisognerebbe parlare di multa e non di ammenda.

**G R A Z I O L I**. Sarei anche disposto a cambiare l'emendamento in base alle esigenze espresse dal rappresentante del Governo. Ritengo, però, che non esista la volontà di approvarlo; quindi il tentativo anche di modificarlo diventerebbe un tentativo inutile. Perciò, anche per non far perdere tempo ai colleghi, lo mantengo tale e quale, cambiando la parola « ammenda » con l'altra « multa » e, torno a ripetere, dichiarandomi sempre disponibile, se ci fosse questa volontà, a modificarlo secondo le esigenze tecnico-giuridiche esposte dall'onorevole Sottosegretario.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti lo emendamento proposto dal senatore Grazioli, di cui è già stata data lettura.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 7.

**È approvato.**

Art. 8.

Ai lavoratori agricoli salariati, braccianti e assimilati, compresi i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate annue di lavoro, sono corrisposti gli assegni familiari per l'intero anno.

L'onere relativo è posto a carico della Casa unica per gli assegni familiari.

I lavoratori iscritti negli elenchi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni, sono ammessi a provare l'effettuazione delle giornate di lavoro loro attribuite nei suddetti elenchi mediante una dichiarazione, convalidata dalla Commissione locale per la manodopera agricola prevista dall'articolo 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, da produrre all'Istituto erogatore, attestante i periodi di occupazione in agricoltura nell'anno per cui è richiesta la prestazione e i datori di lavoro presso i quali hanno svolto la loro opera. Le risultanze di tali dichiarazioni sono utilizzate anche ai fini del controllo delle denunce periodiche di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412.

Le dichiarazioni daranno luogo all'iscrizione negli elenchi nominativi compilati secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 7, n. 5, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, facendo venir meno il diritto alla reiscrizione negli elenchi a validità prorogata di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni.

In sede di prima applicazione della presente legge la dichiarazione prevista dal terzo comma del presente articolo dovrà essere prodotta entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

**È approvato.**

**G R A Z I O L I.** Il mio atteggiamento non vuol significare una presa di posizione contraria all'accettazione della trattativa tra Governo e sindacati. Ho l'impressione però che nel provvedimento in esame, soprattutto dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, si snaturi di fatto il tipo di accordo realizzato; si ripropone infatti un testo che ripete alcuni gravi errori del passato. Si dovrebbero, a mio avviso, recepire totalmente gli accordi intervenuti con le organizzazioni sindacali. Per queste ragioni non voterò a favore del disegno di legge in discussione.

**R O M E I,** *relatore alla Commissione.* Anch'io avevo manifestato delle perplessità, soprattutto riferite all'incertezza degli effettivi costi di questo provvedimento dopo la approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento degli emendamenti agli articoli 7 e 8. Un'altra perplessità riguardava la legislazione sugli elenchi anagrafici nel meridione d'Italia, la quale, pur andando incontro ad esigenze sociali diffuse, si muove tuttavia in una logica puramente assistenzialistica; si ha, pertanto, un inutile spreco di risorse senza risolvere il problema dell'Italia meridionale.

Ho espresso con chiarezza queste perplessità nella relazione introduttiva e nel supplemento di relazione; ritengo però che tali riserve possano ritenersi superate dall'impegno, assunto da tutte le forze politiche e dal Governo, attinente al riordino della materia. Spero quindi che il disegno di legge venga approvato dalla Commissione.

**P R E S I D E N T E.** Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*La seduta termina alle ore 11,50.*